

STATUTO

SEDI
ntrate
00009182 00005870 W1A13001
00001377 17/01/2018 16:08:26
4578-00068 801A5B2E0A8151
IDENTIFICATIVO 01170713732100



ART 1 L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. Considerata l'attività mutualistica dell'Associazione, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come in prosieguo determinati, essa ha come oggetto, a solo titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- Servizio di ambulanze, aeromobili ed eliambulanze;
- Trasporto di infermi, emodializzati;
- Servizio di pronto soccorso;
- Trasporto di pazienti oncologici, di diversamente abili e servizio di pronto soccorso; trasporto di organi, sangue, campioni biologici, farmaci, servizio auto medica, ecc.;
- Assistenza domiciliare ad anziani, portatori di handicap, minori e famiglie in difficoltà, fornitura della suddetta assistenza anche in case di cura e case di riposo;
- Servizio di onoranze funebri, trasporti funebri ed attività connesse; il disbrigo delle relative pratiche amministrative prodromi che e conseguenti;
- Il commercio di articoli sacri e religiosi, di monumenti funebri; il servizio di affissioni pubbliche e private;
- La gestione di cimiteri ed aree cimiteriali per conto di committenti privati e/o pubblici, la gestione e l'organizzazione, sia tecnica sia amministrativa, sei servizi di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione di salme ed i relativi servizi di trasporto;
- La pianificazione e l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi lavori edili, delle strutture cimiteriali e delle aree a verde interne ed esterne;
- L'implementazione, la manutenzione e la gestione del servizio delle lampade votive; la lavorazione e posa in opera di manni e addobbi funebri i genere;
- Lavori di taglio, sfalcio e potatura di prati, siepi, alberi e piante; la cura e la manutenzione di aree verdi in genere.

L'Associazione ha per oggetto, altresì:

- La gestione di obitori, costruzione e gestione di case funerarie, sale del comiato, sale per esami autopsici, organizzazione dei servizi funerari per conto di soggetti pubblici e privati, costruzione e gestione di forni di cremazione di resti umani, animali rifiuti solidi e speciali, con relativa gestione delle conseguenti pratiche amministrative per le attività di cui sopra e quanto altro inerente alle attività connesse;
- Il commercio al dettaglio ed all'ingrosso di bare, piante e fiori, articoli sacri e religiosi, targhe e targhette di qualsiasi materiale, di materiali lapidei e di componenti, strumenti ed accessori, articoli ortopedici, articoli sanitari in genere quali protesi fisiognomiche, busti e corsetti ortopedici, carrozzine, elettrostimolatori ed apparecchiature riabilitative, pannoloni e articoli per anziani e bambini;
- La gestione di strutture pubbliche e private anche a scopi di assistenza e ricreativi, anche a scopo terapeutico e riabilitativo;
- La gestione di case di riposo, di "case protette", case di vacanza, campeggi, sia per giovani che per adulti ed anziani, nonché tutte quelle attività atte a prevenire stati di disagio sociale.

L'Associazione potrà, altresì, per il raggiungimento dello scopo associativo, stipulare convenzioni, accedere a tutte le forme di finanziamento pubblico e privato, assumere e concedere mandati con e senza rappresentanza. L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e commerciale e finanziaria necessari e utili alla realizzazione degli scopi associativi, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: partecipare e concorrere a gare pubbliche e private, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, associazioni o enti, aventi oggetto analogo o affine al proprio; dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, assumere finanziamenti ordinari e speciali, contributi, mutui anche ipotecari concedendo ipoteca anche a favore di terzi; acquisto, alienazione, permuta, locazione ecc., anche finanziaria (leasing) di beni mobili ed immobili e diritti reali relativi ai medesimi.

STATUTO

ART 13 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea riunita in via Straordinaria. Verificatosi lo scioglimento o qualunque altra causa di estinzione il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguano gli stessi scopi dell'Associazione o a fini di pubblica utilità,

ART 14 Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'associazione può inoltre dotarsi anche di Regolamenti interni, sempre approvati dall'Assemblea.

ART 15 Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, nominato dall'assemblea, composto da tre membri, soci dell'Associazione, che giudica in modo inappellabile ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito, salvo il rispetto del contraddittorio. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati, nonché i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora e per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

LAMEZIA TERME li 18.01.2018



*Mano Aurea
Mano Aurea
Mano Aurea*

N. 56

3

E. Accento

Le Forno

INTEGRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO

FORMA PRIVATA
ASSOCIAZIONE (Acronimo APS)

Riforma del Terzo settore D.lgs n.117 del 03 luglio 2017 (aggiornata al 30/06/2020), Prorogata al 31 ottobre 2020 e successive modifiche ed integrazioni

ART. 21 del codice Civile, Delibera dell'assemblea Straordinaria dei soci

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

In data 20 Ottobre 2020, presso la sede legale ubicata in Lamezia Terme, in via A.Reillo n.25, alle ore 16.00, si sono riunite le seguenti persone:

Giampà Rosanna, nata a Lamezia Terme (cz) il 18/01/1974-residente a Lamezia Terme (cz) in via Harris Paul n. 6 - cittadina Italiana - codice fiscale: **GMP RNN 74 A 58 M 208 G**

Masi Maurizio, nato a Lamezia Terme (cz) il 01/02/1970 - residente a Lamezia Terme (cz) in via Harris Paul n. 6 - Cittadino Italiano - Codice Fiscale: **MSA MRZ 70 B 01 M 208 F**

Giampà Anna, nata a Lamezia Terme (cz) il 25/10/1993 residente a Lamezia Terme (cz) in via Harris Paul n. 6 - Cittadina Italiana - Codice Fiscale: **GMP NNA 93 R 65 M 208 V**

Giudice Felicina, nata a Lamezia Terme (cz) il 29/04/1969 residente in Lamezia Terme (cz) in via Harris Paul n. 6 - Cittadina Italiana - Codice Fiscale: **GDC FCN 69 D 69 M 208 K**

Giampà Vincenzo, nato a Nicastro (cz) il 27/11/1967 - residente a Lamezia Terme (cz) in via Harris Paul n. 6 - Cittadino Italiano - Codice Fiscale: **GMP VCN 67 S 27 F 888 R**

Masi Matteo, nato a Lamezia Terme (cz) il 05/09/2003 -residente a Lamezia Terme (cz) in via Harris Paul n. 6 - Cittadino Italiano - Codice Fiscale: **MSA MTT 03 P 05 M 208 I**

Masi Martina, nata a Lamezia Terme (cz) il 05/10/1999-residente a Lamezia Terme (cz) in via Harris Paul n. 6 - Cittadina Italiana - Codice Fiscale: **MSA MTN 99 R 45 M 208 L**

Assemblea Straordinaria

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea straordinaria, il Sig. **Masi Maurizio** il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la sig/a **Giudice Felicina** quale Segretaria ed estensore del presente atto, ai sensi della legge art 21 codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea straordinaria, illustra i motivi che hanno indotto i presenti a modificare l'atto costitutivo dell'associazione e dà lettura dello statuto contenente le norme dall'art 1all' art 39 funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, adeguato ai sensi del decreto legislativo del 03 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche integrazioni (aggiornate al 30/06/2020), proroga al 31 ottobre 2020 ed eventuale modifica della proroga, al 30 Marzo 2021. Il Presidente dell'assemblea straordinaria, constatato il numero legale dei soci con la presenza di tre quarti degli associati avente diritto al voto, dopo una costruttiva discussione in quanto alla riforma, alle ore 16,30 viene approvato ad unanimità, favorevole la maggioranza dei soci il presente atto costitutivo. Art. 21 codice civile.

ART. 6 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'**Organo di controllo** sia composto da n.3 componenti¹ e nominano a farne parte i signori:

Presidente organo di Controllo - **Masi Maurizio**

Membro effettivo Giampà Vincenzo

Membro supplente Masi Martina

ART. 7 Il primo esercizio si chiuderà in data 31,12,2020. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno².

ART. 8 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Comunica all'Agenzia delle Entrate

ART.9 l'associazione AVAS – APS volontari soccorritori - Assistenza Sanitaria, ai sensi dell'Ex art. 82 c.5 del codice civile e l'art.82 c.3 sono esenti dell'imposta di Bollo e di registro a seguito della modifica intervenuta con decreto correttivo.

Alle ore 17,45 il Presidente dell'assemblea costituente, non avendo altro da esporre in quanto tutto si è concluso nella forma più democratica, chiude la seduta e ringrazia tutti i presenti augurando un buon lavoro al Presidente in Carica **Giampà Rosanna** e a tutti i componenti del **Direttivo**.

Lamezia Terme li 20/10/2020

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'assemblea
Masi Maurizio

Ia Segretaria dell'assemblea
Giudice Felicina

Per la Modifica dell'atto Privato (Atto Costitutivo):

Il Presidente Eletta
Giampà Rosanna

Ia Segretaria eletta
Giampà Anna

Il Vice Presidente eletto
Masi Maurizio

Il Tesoriere eletto
Giampà Vincenzo

I Consiglieri eletti :

Masi Martina

Masi Matteo

Giudice Felicina

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) Modifica dell'atto costitutivo, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), compatibile con art.21 del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:
"AVAS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORRITORI - ASSISTENZA - SANITARIA", da ora in avanti denominata "Associazione", (**acronimo APS**) con sede legale nel Comune di LAMEZIA TERME (cz) via A.REILLO n. 25 e con durata illimitata nel Tempo - Apolitica e Apartitica di Fede Cristiana Cattolica, agisce nel rispetto della legge e dell'orientamento Giuridico dello Statuto in forma Democratica nei confronti dei Soci e delle istituzioni, tutti i soci hanno diritto al voto.

ART. 2 Nomina del nuovo Legale Rappresentante : Giampà Rosanna nata a Lamezia Terme (cz) il 18/01/1974 ivi residente a Lamezia Terme (cz) via Harris Paul, n.6 - GMP RNN 74 A 58 M 208 G

ART. 3 Il patrimonio iniziale dell'associazione è di 25,000 euro. (Compreso Mezzi ed Attrezzature)

ART. 4- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare Benefici a Persone, cose ed Animali che si trovano svantaggiate in ragione di condizioni Fisiche, Psichiche, economiche e Familiari. mediante lo svolgimento di Attività, in via esclusiva o principale, a norma dell' art. 35 codice del terzo settore, attività di volontariato, soccorritori e assistenza Sanitaria e socio - assistenziale - Emergenza Covid - 19, con mezzi in convenzione con altri Enti o Associazioni di volontariato di Protezione Civile. attività assistenziale, controllo del Territorio di supporto alle Autorità di competenza istituzionale, attività di Formazione / prevenzione e simulazione con l'utilizzo di Mezzi ed attrezzature, atte a contrastare l'emergenza di Calamità naturale, attività di supporto alla Emergenza Nazionale e Regionale, supporto C.O.C (centro operativo Comunale), supporto A.I.B incendi Boschivi e Territoriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo) sia composto da n. 4 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Giampà Rosanna	nata il 18/01/1974	
Vice/ Presidente	Masi Maurizio	nato il 01/02/1970	
Segretaria	Giampà Anna	nata il 25/10/1993	
Tesoriere	Giampà Vincenzo	nato il 27/11/1967	
Consigliere	Masi Matteo	nato il 05/09/2003	
Consigliere	Masi Martina	nata il 05/10/1999	
Consigliere	Giudice Felicina	nata il 29/04/1969	

MODIFICA DELLO STATUTO

In Conformità alla D.Lgs 117/2017 ART. 35 e successive modifiche ed integrazioni (aggiornato al 30.06.2020)

STATUTO

SEDE

Art. 1. È costituita, con il numero minimo legale dei soci (7) previsto dalla legge, con sede in 88046 Lamezia Terme, via A.Reillo n.25 - quale Ente del terzo settore, denominata "A.V.A.S APS VOLONTARI SOCCORRITORI ASSISTENZA SANITARIA" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica Statuto.

L'associazione è Apolitica, Apolitica, di religione Cristiana Cattolica, Con Durata nel Tempo

Art. 2. L'associazione "A.V.A.S – APS Volontari Soccorritori Assistenza Sanitaria, più avanti chiamata per brevità Associazione (acronimo APS), si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone, Cose ed Animali, per la quale si trovano svantaggiate in ragione di condizioni Fisiche, psichiche, economiche e familiari.

• Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: Volontari Soccorritori Assistenza Sanitaria.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: Interventi e servizi Sociali, Interventi e prestazioni Sanitarie, Prestazioni socio – Sanitari di cui al decreto del consiglio dei Ministri del 14,02,2001 pubblicato Gazzetta ufficiale n. 129 del 06 /06 2001, Educazione, Istruzione, Formazione Professionale, ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni, Attività Culturali di interesse Sociale con finalità Educativa. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse Naturali, Interventi di tutela e valorizzazione del Patrimonio culturale e del Paesaggio ai sensi del decreto legislativo n.42 22,01,2004, Formazione universitari e post/universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse Sociale, Organizzazione e gestione di attività culturale, artistiche, ludiche e

AVAS ASSOCIAZIONE APS – VOLONTARI SOCCORRITORI ASSISTENZA SANITARIA

ricreative di interesse sociale incluse attività anche Editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del soccorritore di volontariato assistente sanitario, attività di ODV Protezione Civile Volontariato ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, riqualificazione dei beni Pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla Criminalità Organizzata, Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del ministro dell'infrastrutture del 22 Aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni Sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, Accoglienza Umanitaria e integrazione sociale dei Migranti,

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati con contratto o convenzione.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, essa può stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato di Protezione Civile di supporto alle attività di Emergenza COVID – 19 con enti Pubblici in emergenza C.O.C (Centro Operativo Comunale).

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

• Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

• Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza

AVAS ASSOCIAZIONE APS - VOLONTARI SOCCORRITORI ASSISTENZA SANITARIA

all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

:Art. 10/Bis - Aspiranti Soci (Junior) sono ammessi soci aspiranti Junior n.1 compilare il modulo di ammissione da parte dell'aspirante socio in esso vanno forniti i dati anagrafici della persona. n.2 se il socio aspirante è Minorenne va firmato dal Tutore legale e va sottoscritto lo statuto dell'Associazione, il Modulo va firmato e conservato fra i documenti dell'associazione, al fine di poter dimostrare la volontà espressa dell'aspirante Socio Junior.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività

AVAS ASSOCIAZIONE APS – VOLONTARI SOCCORRITORI ASSISTENZA SANITARIA

di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

• Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

AVAS ASSOCIAZIONE APS - VOLONTARI SOCCORRITORI ASSISTENZA SANITARIA

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

AVAS ASSOCIAZIONE APS – VOLONTARI SOCCORRITORI ASSISTENZA SANTARIA

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

• Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se

AVAS ASSOCIAZIONE APS - VOLONTARI SOCCORRITORI ASSISTENZA SANITARIA

disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

AVAS ASSOCIAZIONE APS – VOLONTARI SOCCORRITORI ASSISTENZA SANITARIA

- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

• Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

• Il Vice Presidente, coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando necessario, lo stesso può assumere altro incarico.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge

AVAS ASSOCIAZIONE APS – VOLONTARI SOCCORRITORI ASSISTENZA SANITARIA

un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

• L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

• Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

• Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale

AVAS ASSOCIAZIONE APS - VOLONTARI SOCCORRITORI ASSISTENZA SANITARIA

dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso

AVAS ASSOCIAZIONE APS – VOLONTARI SOCCORRITORI ASSISTENZA SANITARIA

di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

• Pubblicità e trasparenza

• Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

• Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

• Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

• Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo

AVAS ASSOCIAZIONE APS - VOLONTARI SOCCORRITORI ASSISTENZA SANITARIA

le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposti al giudizio di un collegio Arbitrale nominato dall'assemblea, composto da tre membri, soci dell'associazione, che giudica in modo inappellabile ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito, salvo il rispetto del contraddittorio, il deliberato del consiglio e arbitrale vincola tutti gli associati, nonché i suoi organi, rinunciando le parti contraenti si d'ora e per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale con particolare riferimento al Codice civile art 36, visto il D.Lgs art.117 del 03/07/ 2017 e alle loro eventuali proroghe e variazioni.

APPROVAZIONE E DELIBERA DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO AGGIORNATO (al 30.06.2020)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA COSTITUENTE

Addì del Giorno 20 Ottobre 2020 alle ore 18,30 presso la sede legale dell'Associazione AVAS Volontari Soccorritori Assistenza Sanitaria (acronimo APS), sita in via Reillo n. 25 - Lamezia Terme, si sono riuniti i Signori: Giampà Rosanna (Presidente Eletto ad Unanimità) Masi Maurizio (Vice Presidente) Giampà Anna (Segretaria) Giampà Vincenzo (Tesoriere) Masi Matteo (Consigliere) Giudice Felicina (Consigliere) Masi Martina (Consigliere). Per discutere e deliberare le modifiche dello statuto, ai sensi del D.Lgs art 117 del 03 Luglio 2017 e successive modifiche integrazione della Riforma del Terzo Settore. Il Presidente della seduta Masi Maurizio, dopo aver constatato il numero legale dei soci, nomina Segretario della seduta la signora Giudice Felicina, il Presidente della seduta dichiara aperta la discussione, dopo una animata discussione in quanto alla riforma, visto che sono innumerevoli gli articoli da approvare, alle ore 21,30 si arrivati ad una unanime conclusione, Viene approvato lo Statuto dall'art 1 all'art 39, alle ore 21,45 non avendo altro da discutere il Presidente della seduta, ringrazia i soci Costituenti e dichiara chiusa la seduta. Ordina alla Segretaria della seduta di redarre lo statuto e affiggere il presente verbale Straordinario presso la sede dell'associazione, il presente verbale viene redatto in forma autentica sul libro Assemblea da sottoporre alla Segretaria Giampà Anna, eletta dall'assemblea, per la registrazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2020, salvo ulteriore proroga.

Lamezia Terme li 20,10,2020

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente Eletto
Giampà Rosanna

Il Vice-Presidente
Masi Maurizio

La Segretaria
Giampà Anna

Il tesoriere
Giampà Vincenzo

I CONSIGLIERI:

Giudice Felicina

Masi Matteo

Masi Martina

AVAS ASSOCIAZIONE APS - VOLONTARI SOCCORRITORI ASSISTENZA SANITARIA

le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposti al giudizio di un collegio Arbitrale nominato dall'assemblea, composto da tre membri, soci dell'associazione, che giudica in modo inappellabile ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito, salvo il rispetto del contraddittorio, il deliberato del consiglio e arbitrale vincola tutti gli associati, nonché i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora e per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale con particolare riferimento al Codice civile art 36, visto il D.Lgs art.117 del 03/07/2017 e alle loro eventuali proroghe e variazioni.

